

8069



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
16 SET. 2015
Prot. n. .... 1-4760 .....

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VI

Roma,

16 SET. 2015



Prot. Nr. 70366/2015  
Rif. Prot.-Entrata Nr. 70224/2015  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

- All' Ufficio Legislativo Economia
- All' Ufficio Coordinamento Legislativo
- All' Ufficio legislativo Finanze

OGGETTO: AS 1917-A - Disegno di legge recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Si è esaminata la proposta emendativa al provvedimento in oggetto trasmessa dal Ministero della Difesa con nota M\_GUDC 0034936 del 15 settembre 2015 unitamente alla relazione tecnica, con la quale si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo rivolto a prevedere per il personale che partecipa alle missioni internazionali l'utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Il Ministero della difesa nelle motivazioni fa presente che tale disposizione era presente nel testo deliberato dalle Commissioni riunite ma poi espunto a seguito di una condizione apposta dalla V Commissione.

Al riguardo, tenuto conto che la proposta non ha una portata innovativa, in quanto era presente nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, e trova copertura nell'ambito degli oneri di funzionamento di ciascuna missione, coperti a valere sulle risorse del fondo missioni, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso della proposta.

Con riferimento alla relazione tecnica non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si verifica positivamente la stessa in quanto correttamente elaborata.

*mr*

Il Ragioniere Generale dello Stato

15.0.700

EMENDAMENTO AS 1917-A

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis. *Utenze telefoniche di servizio.* - 1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

IL GOVERNO



## RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è inteso a consentire l'utilizzo, a titolo gratuito, da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegato nelle missioni internazionali delle utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

La disposizione, già prevista dal testo deliberato dalle Commissioni riunite III (Aff. Esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati in sede referente (AC 45-933-952-1959-A), è stata espunta in sede di esame da parte dell'Assemblea a seguito di una condizione apposta dalla V Commissione (Bilancio) basata sull'erronea convinzione della sua portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo e della conseguente possibilità di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in esame, invece, non ha portata innovativa in quanto ricalca quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del DL n. 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 108/2009, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL n. 7/2015.

I relativi oneri, a far data dall'anno 2001, sono stati sempre quantificati nell'ambito delle spese di funzionamento di ciascuna delle missioni previste dai provvedimenti legislativi d'urgenza che, di volta in volta, hanno autorizzato, per la durata da essi stessi stabilita, le relative spese e disposto le corrispondenti coperture finanziarie ricorrendo a risorse al momento disponibili ovvero, a decorrere dall'anno 2007, in massima parte, a carico dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Dall'analisi delle relative schede tecniche si evidenzia che i dati posti a base del calcolo presentano un alto indice di variabilità in riferimento ad una serie di fattori che connotano nello specifico le singole missioni: la tipologia della missione (*combat*, addestramento, monitoraggio, etc.), il luogo di svolgimento, la durata, il numero del personale impiegato.

Tale quadro non muta anche con riferimento all'emendamento in esame che presenta il medesimo contenuto della disposizione costantemente reiterata dai richiamati provvedimenti legislativi.

Ciò determina l'impossibilità tecnica di pervenire ad alcuna credibile ipotesi di quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame disgiuntamente dalla sua applicazione a fattispecie concrete, ossia con riferimento a specifiche missioni, anche ricorrendo a proiezioni di tipo statistico.

In riferimento alla disposizione in esame, pertanto, si dovrà procedere secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III del presente disegno di legge; in altri termini, la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere, considerando, con riguardo a ciascuna missione, la tipologia della missione, il luogo di svolgimento, la durata, il numero del personale impiegato.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, è avvenuta esito

X

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



16 SET. 2015

8050



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

16 SET. 2015

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*


Prot. n. *1-4761*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

16 SET. 2015

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale  
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico  
UFFICIO VI



Prot. Nr. 70393/2015  
Rif. Prot. Entrata Nr. 70267/2015  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia  
All' Ufficio Coordinamento Legislativo  
All' Ufficio legislativo Finanze

OGGETTO: AS 1917-A - Disegno di legge recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Si sono esaminate le proposte emendative al provvedimento in oggetto trasmesse dal Ministero dell'Interno unitamente alle relazioni tecniche.

Al riguardo, con riferimento agli emendamenti agli articoli 3, 13, 18 e 20 (due emendamenti) non si hanno osservazioni sui testi e sulle relative relazioni tecniche che pertanto si verificano positivamente.

Con riferimento all'emendamento all'articolo 23 non si hanno osservazioni da formulare a condizione che venga riformulato nel seguente modo:

All'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Forze armate italiane» aggiungere le seguenti: «, dalla Polizia di Stato e dal Corpo della Guardia di finanza»;

b) sostituire le parole da: «versati nel fondo» fino alla fine con le seguenti: « sono versati in entrata per essere riassegnate, relativamente alla quota di pertinenza del Ministero della Difesa, nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per le quote di pertinenza del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze ai capitoli di spesa dei pertinenti stati di previsione».

*mm*

Il Ragioniere Generale dello Stato

3.700

A.S. 1917-A

**Emendamento all'articolo 3**

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro della difesa,» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dell'Interno per la parte di competenza,».

*IL GOVERNO*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*La proposta emendativa interviene sulla disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge, relativa alla istituzione di una sessione parlamentare sull'andamento delle missioni internazionali. L'intervento che prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale acquisisca, per gli aspetti di specifica competenza, anche il concerto di questa Amministrazione nell'ambito della predisposizione della relazione annuale sull'andamento delle missioni e sui risultati da esse rispettivamente conseguiti, mira a garantire la necessaria interlocuzione tra tutte le amministrazioni, compresa quella dell'interno, che partecipano alle missioni internazionali autorizzate ai sensi della presente legge.*



## RELAZIONE TECNICA


*L'intervento presenta natura strettamente ordinamentale. Esso è assicurato mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

  
16 SET. 2015

13.700

A.S. 1917-A

**Emendamento all'articolo 13**

All' articolo 13, comma 1, sostituire la parola: «militare» con le seguenti: «delle Forze armate e di polizia»:

**IL GOVERNO**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*La proposta emendativa relativa all'articolo 13 interviene sulla disposizione del disegno di legge concernente l'esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi previsto, nello schema in esame, per il solo personale militare. Anche in questo caso l'intervento, in un'ottica di omogeneizzazione e parità di trattamento tra il personale militare e quello civile, dispone l'applicabilità di tale disciplina anche al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali.*



**RELAZIONE TECNICA**

*L'emendamento presenta natura strettamente ordinamentale e pertanto non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

*A*

Il Ragioniere Generale dello Stato

**16 SET. 2015**

18.700

A.S. 1917-A

**Emendamento all'articolo 18**

All' articolo 18, comma 3, sostituire la parola: «militare» con le seguenti: «il personale di cui al comma 1».

**IL GOVERNO**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*La proposta emendativa riferita all'articolo 18 è volta ad estendere a tutto il personale impegnato nelle missioni internazionali, quindi anche al personale appartenente alle forze di polizia, le esimenti già previste dal medesimo comma 3 per il solo personale militare, in analogia con quanto già disposto dal decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, commi 1-sexies e 1-septies, già richiamato nei precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali e che applicava la citata disciplina penale a tutto il personale che prendeva parte alle missioni internazionali.*



**RELAZIONE TECNICA**

*L'intervento presenta natura strettamente ordinamentale e pertanto non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

As



**16 SET. 2015**

20.700

A.S. 1917-A

**Emendamento all'articolo 20**

All' articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «gli stati maggiori di Forza armata,» inserire le seguenti: «il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno,»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: « Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e urgenza, può» con le seguenti: «I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nei casi di necessità e urgenza, possono».

**IL GOVERNO**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*La proposta emendativa all'articolo 20 interviene sulle disposizioni del presente disegno di legge concernenti l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi connesse alla garanzia dell'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. La disposizione, con la modifica proposta al comma 1, consente anche all'Amministrazione dell'interno di attivare le citate procedure d'urgenza per il personale della Polizia di Stato impiegato nelle missioni internazionali per le medesime finalità. Conseguentemente viene assicurata, con la modifica apportata al comma 2, anche a questa Amministrazione la possibilità di ricorrere, nei casi di necessità e urgenza, ad acquisti in economia anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato.*



**RELAZIONE TECNICA**

*L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto esso è assicurato mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



**16 SET. 2015**

20.750

A. S. 1917-A

Art. 20

Al comma 3, sopprimere le parole: “, su proposta del Ministro della difesa”.

**IL GOVERNO**



RELAZIONE TECNICA

Trattasi di emendamento di carattere meramente tecnico, in quanto si limita a sopprimere le parole "su proposta del Ministro della difesa". In tal modo sarà il Ministro che ricorre ad acquisti in economia anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato attivando la procedura d'urgenza, a proporre le "occorrenti variazioni di bilancio".


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2 della legge 27 dicembre 2009, n. 190 in  
AVUTO ESITO



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



16 SET. 2015